

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 20 gennaio 2026

OGGETTO: SENTENZA SU RICORSO N. 9/2026 PROPOSTO DALLA ASD BASKET TEAM PAULLOAVVERSO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 637 CON C.U. N. 2189

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia FIP così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Federica Ongaro (Vice Presidente) - Avv. Elena Celeste (Membro)

PREMESSO CHE

- ASD BASKET TEAM PAULLO ha proposto reclamo avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Regionale n. 637 con C.U. n. 2189 relativamente alla gara 8690 del 15.01.2026, campionato 2DM;
- La Corte Sportiva d'Appello adita fissava udienza da remoto per il giorno 20 gennaio 2026 ore 15.15;
- Alla predetta udienza comparivano per l'Associazione reclamante, il Presidente Sig. Simone Santambrogio e il tesserato Niccolò Francesco Palmitessa, i quali, riportandosi integralmente al proprio reclamo, contestavano la condotta dell'arbitro e l'entità delle sanzioni comminate;
- La Corte Sportiva d'Appello si riservava.

La Corte Sportiva di Appello, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, in via preliminare deve esaminare l'ammissibilità del gravame stesso.

Nel caso di specie, la reclamante, all'atto del deposito del reclamo depositato in data 18.01.2026, non aveva effettuato il bonifico per le spese di giustizia, né aveva autorizzato l'addebito delle spese sulla scheda contabile della Società.

Orbene, l'art. 78 ai commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia FIP testualmente recita: “[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati nel sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura: 'Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia' e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, ovvero l'indicazione delle parti. [3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione dell'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo”.

Nel caso di specie, è pacifico che la reclamante non ha ottemperato al pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia né è stato autorizzato il pagamento sulla scheda contabile della Società.

L'impugnazione proposta, pertanto, stante il dettame di cui all'art. 78 commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia deve essere dichiarata inammissibile.

L'inammissibilità del reclamo comporta, pertanto, l'assorbimento e la conseguente irrilevanza dell'esame nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto da ASD BASKET TEAM PAULLO in data 18.01.2026 e, per l'effetto, conferma integralmente i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. N. 2189.

Manda alla Segreteria per le successive comunicazioni e adempimenti.

Milano, li 20 gennaio 2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.